



PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 1

Presentata dai consiglieri
Alunni Barbarossa, Colussi

<<Proposta di modifica dell'articolo 10 del regolamento consiliare>>

Presentata l'1 ottobre 2009

Signor Presidente, signori Consiglieri,

la presente proposta di modifica dell'articolo 10 (Costituzione dei gruppi consiliari) del Regolamento consiliare – fermo restando che i consiglieri regionali, nel rispetto del divieto di mandato imperativo previsto dall'articolo 16 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentano la Regione senza vincolo di mandato – si basa sul principio che i gruppi consiliari, oltre che organi del Consiglio regionale e dunque articolazione funzionale dello stesso, sono proiezioni della rappresentanza politica espressa dal corpo elettorale regionale.

Crediamo che tale principio si attui attraverso regole che consentano a consiglieri eletti nello stesso gruppo di liste circoscrizionali di costituire un gruppo consiliare con propria denominazione. Regole che devono nel contempo porre limiti tesi ad evitare la costituzione artificiosa di gruppi che è causa di frammentazione politica e rappresenta un esito incoerente rispetto al dato elettorale.

Tale principio va altresì coniugato con l'obiettivo di contenere le spese per il funzionamento dei gruppi stessi.

Riteniamo dunque opportuno integrare le regole di costituzione dei gruppi consiliari – ferma restando la regola generale che prevede che i gruppi siano costituiti da almeno tre consiglieri e l'attuale regime derogatorio che prevede la possibilità di costituire gruppi di due consiglieri se espressione di una formazione politica presente nel Parlamento nazionale – con la previsione della possibilità di costituire gruppi di due consiglieri nel caso siano gli unici eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali.

L'attuale previsione derogatoria – gruppo di due consiglieri se espressione di una formazione politica presente nel Parlamento nazionale – non appare infatti sufficiente a garantire una chiara coerenza tra dato elettorale regionale e rappresentanza politica, coerenza ancor più richiesta nella nostra Regione Autonoma ove maggiore è l'esigenza di una fedele rappresentazione della realtà politica locale anche presso le Istituzioni.

In questo senso crediamo utile evidenziare i risultati di un'analisi comparata dei regolamenti vigenti in tutte le altre Regioni, ordinarie e speciali, e Province autonome per ciò che riguarda le condizioni di costituzione dei gruppi consiliari:

i regolamenti consiliari che prevedono soglie numeriche minime (diciassette casi su venti), prevedono sempre (diciassette casi su diciassette) un regime derogatorio favorevole alla costituzione di gruppi che corrispondano a liste presentate alle elezioni. Solo in alcuni casi (sette su diciassette) il regime derogatorio si amplia fino a prevedere anche la costituzione di gruppi che rappresentino formazioni politiche nazionali.

In questo senso la proposta di modifica che portiamo all'attenzione del Consiglio avrebbe il pregio, se accolta, di evitare alla nostra Regione una "specialità" che, traducendosi nella limitazione all'esercizio del diritto politico, in questo caso non ha ragione di esistere.

E' auspicabile, considerate le finalità e i temi oggetto della presente proposta, che vi sia un'approvazione della stessa da parte del Consiglio regionale.

ALUNNI BARBAROSSA
COLUSSI

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 10 del Regolamento consiliare)

1. L'articolo 10 del Regolamento consiliare è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

(Costituzione dei gruppi consiliari)

1. Entro sette giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Segretario generale del Consiglio a quale gruppo consiliare intendano appartenere.
2. Ciascun gruppo consiliare, che assume una propria denominazione, è composto da almeno tre Consiglieri. Può essere composto da due Consiglieri purché unici eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali. Può inoltre essere composto da due Consiglieri se assume la medesima denominazione della lista elettorale in cui sono stati eletti i Consiglieri e purché questa rappresenti una formazione politica presente nel Parlamento nazionale.
3. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di appartenenza di cui al comma 1 o non appartengano ad alcun gruppo consiliare o non possano costituire un gruppo ai sensi del comma 2, costituiscono un unico gruppo misto. In tal caso possono dichiarare nei modi di cui al comma 1 la propria appartenenza ad una forza politica presente nel gruppo misto.>>.